

N. [REDACTED]/2022 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo Postacchini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. [REDACTED]/2022 R.G. tra

*Parte\_1*

c.f.

*C.F.\_1*

, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

**Opponente**

**CONTRO**

*Controparte\_1*

c.f.

*P.IVA\_1*

, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

**Opposta**

**Conclusioni per l'opponente:** come da note scritte del 18/06/2025.

**Conclusioni per l'opposta:** come da note scritte del 12/06/2025.

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO**

**1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo**

*Controparte\_1* agiva in via monitoria nei confronti di *Parte\_1* allegando di essere cessionaria del credito vantato nei suoi confronti in ragione del rapporto contrattuale contraddistinto da NDG 0000000090508375, per complessivi € 9.923,40. Chiedeva dunque la condanna del debitore al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.

Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2022 RG [REDACTED]2022.

Proponeva opposizione l'ingiunto, eccependo l'indeterminatezza e comunque il difetto di prova del credito, nonché la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi,

delle clausole di capitalizzazione degli interessi, nonché delle commissioni di massimo scoperto. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.

Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esperita la mediazione ed assegnati i termini *ex art. 183*, comma 6, c.p.c., con ordinanza *ex art. 127 ter c.p.c.* del 30/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

## **2. Sulla prova del credito**

L'opponente ha eccepito l'indeterminatezza e il difetto di prova del credito.

La censura è fondata.

L'opposta ha agito in via monitoria limitandosi ad affermare di essere cessionaria del credito vantato nei confronti dell'opponente in ragione del rapporto contrattuale contraddistinto da NDG 0000000090508375.

Posto che tale indicazione risulta di per sé del tutto insufficiente ai fini della concreta individuazione della natura del rapporto giuridico azionato, va osservato che, dall'esame della documentazione contabile prodotta, si evince che la parte opposta ha fondato la propria domanda monitoria su molteplici rapporti contrattuali (n. 19144820, n. 19176010 e n. 104887442), di cui tuttavia non risultano indicate neppure la natura e la data di stipula.

Né a seguito dell'opposizione né a seguito della scadenza dei termini di preclusione *ex art. 183*, comma 6, c.p.c. l'opposta ha provato i rapporti oggetto del giudizio.

In primo luogo, per nessuno dei rapporti indicati risulta prodotto un contratto scritto, per cui sono ignote sia la natura dei contratti sia la data della relativa stipula.

In secondo luogo, in relazione ai mutui, oltre al difetto di prova del contratto scritto, non vi è neppure alcuna prova di eventuali erogazioni del denaro la cui restituzione si pretende, mentre, in relazione ai conti correnti, non vi è alcuna produzione degli estratti conto da cui evincere l'andamento del rapporto dalla sua apertura alla sua chiusura, non essendo evidentemente sufficiente la mera indicazione del solo saldo finale, peraltro in assenza di prova della stipula del contratto in forma scritta (cfr. Cass. Civ., n. 21092/2016).

Per tali ragioni, essendo il presente un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il creditore opposto è tenuto a fornire la prova del credito secondo le regole del giudizio a cognizione piena, la domanda di pagamento non può essere accolta, essendo il credito azionato sprovvisto di prova con riferimento a ciascuno dei rapporti contrattuali prospettati dall'opposta.

## **3. Conclusioni e spese**

L'opposizione va quindi accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di pagamento.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 di cui al DM 55/2014. Segue l'applicazione dei relativi parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto e della non complessità della controversia.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:

- Revoca il decreto ingiuntivo n. █████2022 RG █████2022 e rigetta la domanda proposta da *Controparte\_1* nei confronti di *Parte\_1*
- Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 145,50 per contributo unificato e bollo.

Perugia, 05/01/2026.

Il Giudice

Dott. Edoardo Postacchini

GLOBAL  
CONSULTING